



Copia

COMUNE DI STALETTI'
(Provincia di Catanzaro)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 del Reg. Data 17/07/2019	Oggetto: Regolamento per la Toponomastica Comunale. Esame ed approvazione.
---	---

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **17** del mese di **luglio**, alle ore 18,30, nella sala consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, in seduta di prima convocazione, convocata dal Sindaco con avvisi spediti nei modi e termini di legge.

Fatto l'appello nominale risultano i Sigg. Consiglieri:

N. d'ord.	Cognome e Nome	Qualifica	Presente (SI - NO)
1	MERCURIO Alfonso	Sindaco	SI
2	MIRARCHI Rosario	Vice Sindaco	SI
3	TORCHIA Maurizio	Consigliere	SI
4	BASILE Giovanni	“	SI
5	POSCA Maria Concetta	“	SI
6	GRILLONE Salvatore	“	SI
7	VOCI Nicolas	“	SI
8	FRAGOMELE Francesco	“	SI
9	RIJILLO Franca	“	SI
10	GRILLONE Roberto	“	SI
11	NARCISO Pantaleone	“	SI
Consiglieri assegnati ed in carica: n. 10		Presenti: n. 11 (compreso il Sindaco)	Assenti: n. 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale *Dr. Luciano Pittelli*.

Il *Dott. Salvatore Grillone*, Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

PREMESSO che è intenzione dell'Amministrazione Comunale dotarsi di un regolamento comunale per la Toponomastica Comunale;

CONSIDERATO il Responsabile del Settore Tecnico ha predisposto l'allegato regolamento comunale per la Toponomastica Comunale;

VISTI: il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000 e lo Statuto dell'Ente;

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ,reso dal Responsabile del Settore Amministrativo ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO dover provvedere in merito;

CON VOTAZIONE favorevole unanime, resa in forma palese;

DELIBERA

- 1) La premessa di cui sopra forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di approvare il nuovo "Regolamento comunale per la Toponomastica Comunale" che, allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) Di disporre la trasmissione di copia del regolamento ai responsabili dei servizi e la sua pubblicazione permanente sul sito web del Comune.

Stante l'urgenza , con separata ed unanime votazione, di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI STALETTI'

(Provincia di Catanzaro)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPONOMASTICA E LA NUMERAZIONE CIVICA

Approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 21 del 17/07/2019

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e finalità**
- Art. 2 - Fonti normative**
- Art. 3 - Definizioni**
- Art. 4 - Piano topografico comunale**
- Art. 5 - Tutela della toponomastica storica**

TITOLO II – COMPETENZE E FUNZIONI IN MATERIA TOPONOMASTICA

Capo I – Organi politici: competenze esclusive

- Art. 6 - Funzioni e competenze del Sindaco**
- Art. 7 - Funzioni e competenze della Giunta comunale**

Capo II – Commissione comunale per la toponomastica

- Art. 8 - Insediamiento, composizione e durata**
- Art. 9 - Funzioni e competenze**
- Art. 10 - Funzionamento**

Capo III – Uffici comunali

- Art. 11 - Funzioni e competenze degli Uffici comunali**
- Art. 12 - Funzioni e competenze dell'Ufficio Toponomastica**
- Art. 13 - Comunicazioni esterne**
- Art. 14 - Stradario comunale**
- Art. 15 - Banche dati e anomalie della toponomastica cittadina**

TITOLO III – PROCEDIMENTO IN MATERIA TOPONOMASTICA

Capo I – Linee generali

- Art. 16 - Area di circolazione**
- Art. 17 - Criteri per le denominazioni/iscrizioni/intitolazioni**
- Art. 18 - Modifica delle denominazioni/iscrizioni/intitolazioni**
- Art. 19 - Targhe**

Capo II – Procedimento amministrativo

- Art. 20 - Procedimento amministrativo: in generale**
- Art. 21 - Procedimento amministrativo ad istanza di parte**
- Art. 22 - Iscrizioni e intitolazioni commemorative**

Capo III – Revisioni d'ufficio

- Art. 23 - Oggetto e finalità**
- Art. 24 - Modalità**
- Art. 12 - Funzioni e competenze dell'Ufficio Toponomastica**

TITOLO IV - NUMERAZIONE CIVICA

Art. 25 - Criteri generali e obblighi dei proprietari degli edifici

Art. 26 - Tipologia di accessi soggetti a numerazione

Art. 27 - Richiesta di attribuzione della numerazione civica

Art. 28 - Numerazione civica provvisoria

Art. 29 - Modalità di attribuzione della numerazione civica

TITOLO V - COSTI, SANZIONI E VIGILANZA

Art. 30 - Costi per la toponomastica

Art. 31 - Divieti e sanzioni

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 - Tutela dei dati personali

Art. 33 - Disposizioni finali

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento - nel rispetto della normativa vigente, delle disposizioni ministeriali ed ISTAT, dell'identità culturale e civile del Comune di Staletti, nonché nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità - disciplina:
- a) la materia toponomastica, con l'intento di pervenire ad una razionale e sistematica denominazione dei luoghi, aree di circolazione e spazi assimilati;
 - b) gli adempimenti topografici ed ecografici relativi all'attribuzione, variazione ed aggiornamento della numerazione civica esterna ed interna;
 - c) le iscrizioni commemorative, nonché le intitolazioni di strutture ed edifici, parchi, giardini ed aree assimilate, monumenti, lapidi, cippi e analoghi manufatti a ricordo, la cui intitolazione spetta al Comune, informando i processi organizzativi di cui ai punti a) e b) alla necessità di raccogliere e mantenere nel tempo le informazioni aggiornate, certificate e agevolmente fruibili.

Articolo 2 - Fonti normative

1. I provvedimenti e, più in generale, gli adempimenti concernenti la gestione della toponomastica trattati in questo Regolamento sono disciplinati a livello nazionale sia in modo diretto che indiretto: direttamente, da normativa in materia di anagrafe, statistica, tutela dei beni culturali e ambientali e viabilità; indirettamente, da norme in materia di edilizia ed ordinamento degli enti locali. 2. Nel presente Regolamento si intendono recepite integralmente – con adeguamento istantaneo delle disposizioni interessate, ove possibile - la legislazione nazionale, nonché le modificazioni e le istruzioni emanate in argomento dall'Istituto Nazionale di Statistica.

Articolo 3 – Definizioni

Si individuano le seguenti definizioni, ai fini di una più agile comprensione di quanto disciplinato con il presente Regolamento:

- *toponimo*: è il nome proprio di un luogo geografico. Il suo studio, la *toponomastica*, rientra nella categoria più vasta dell'*onomastica*, cioè lo studio dei nomi propri di tutti i generi, delle loro origini e dei processi di denominazione nell'ambito di una o più lingue o dialetti. La toponomastica, in

particolare, è l'insieme dei nomi attribuiti alle entità geografiche (toponimi), ed il loro studio storico-linguistico;

- *topografia*: è la disciplina che studia gli strumenti e i metodi necessari per ottenere una rappresentazione grafica, più o meno particolareggiata, di una parte della superficie terrestre. In questo caso la superficie di interesse è quella compresa entro i confini comunali;

- *area di circolazione*: in ogni centro abitato dotato di regolare rete stradale, ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico – e, pertanto, inteso a soddisfare le esigenze dell'intera collettività - di qualsiasi forma e misura, destinato alla viabilità (di pedoni, veicoli e/o animali), costituisce una separata area di circolazione, la quale deve essere distinta con una propria denominazione da indicarsi su targhe (*segnale nome-strada*) di materiale resistente. Pertanto costituisce distinta area di circolazione ogni via, strada, corso, viale, vicolo, salita, piazza, piazzale, largo o simili, situato all'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale - comprese anche le strade private - purché aperto al pubblico;

- *odonomo*: più in particolare, è il termine indicante il toponimo (*toponimo stradale*) quale nome proprio assegnato ad ogni area di circolazione così come più sopra identificata. Il toponimo stradale è costituito dalla *specie* (DUG – Denominazione Urbanistica Generale) che identifica la tipologia di area di circolazione (via, piazza, lungomare, salita, ecc.) e dalla *denominazione* (DUF – Denominazione Urbanistica Ufficiale) che può comprendere l'eventuale complemento alla specie (preposizioni non strettamente legate alla denominazione del toponimo come “dei, di, delle, la, il” ecc., ad esempio: Via dei Tulipani) e l'eventuale complemento alla denominazione (i titoli onorifici e/o accademici e/o professionali e/o religiosi per i nomi propri: ad esempio, Via Generale Pietro Ardoino, Piazza Papa Giovanni Ventitreesimo);

- *odonomastica*: costituisce una branca specifica della toponomastica, a rappresentare il complesso degli odonomi - ossia dei toponimi (toponimi stradali) intesi quali nomi propri assegnati ad ogni area di circolazione così come più sopra identificata – nonché il loro studio storico-linguistico;

- *unità ecografica*: è costituita da uno o più vani funzionalmente destinati alla vita delle persone o all'esercizio di attività (abitazione, ufficio, laboratorio, negozio, ecc.). Può essere *semplice*, per cui ha un solo numero esterno, oppure *complessa*, e quindi presentare una numerazione anche interna;

- *numerazione civica*: è costituita dalla serie di numeri che contraddistinguono gli accessi esterni, cioè quelli che dall'area di circolazione immettono - direttamente o indirettamente - alle unità ecografiche semplici. Direttamente - quando l'accesso all'unità ecografica semplice si apre sull'area di circolazione – indirettamente - quando si apre, invece, su corti, cortili, giardini;

- *numerazione interna*: è costituita dall'insieme dei simboli che - varcato l'accesso contrassegnato dal numero civico - consente di individuare in maniera univoca le singole sedi di dimora o di lavoro (unità ecografiche complesse);

- *stradario*: è l'archivio contenente l'elenco completo delle aree di circolazione del Comune - ciascuna distinta da un odonomo - pubblicato sul sito internet e consultabile gratuitamente;

indirizzario: rappresenta un'estensione dello stradario comunale, che include la numerazione civica e la numerazione interna, unitamente agli eventuali esponenti;

- *registro certificato dello Stradario e dell'Indirizzario comunale*: l'archivio contenente l'elenco completo delle aree di circolazione del Comune - così come integrato dalla numerazione civica e dalla numerazione interna, unitamente agli eventuali esponenti, in uso (indirizzario) - a riportare informazioni coerenti con i metodi e le norme dettate dall'ISTAT, nonché standardizzate rispetto alla banca dati dell'Archivio Nazionale degli Stradari e dei Numeri Civici (ANSC) – è contenuto nel Registro certificato dello Stradario e dell'Indirizzario comunale.

Articolo 4 - Piano topografico comunale

1. Gli adempimenti toponomastici vertono sulla predisposizione della rappresentazione grafica del territorio comunale, mediante la redazione del cosiddetto *Piano topografico comunale*.

2. Il Comune provvede alla individuazione e alla delimitazione delle località abitate, alla suddivisione del territorio comunale in frazioni geografiche sulla base delle condizioni e caratteristiche antropogeografiche rilevate. Le ripartizioni territoriali così delineate vengono quindi tracciate su

apposite carte topografiche che riproducono - mediante simboli e segni - il territorio comunale e che nel loro insieme costituiscono il Piano topografico comunale.

3. Il presente Regolamento va ad integrare la documentazione necessaria alla realizzazione del Piano topografico comunale. Il Piano topografico comunale si compone, pertanto, del presente Regolamento e della Base Territoriale Ecografica.

La Base Territoriale Ecografica contiene i seguenti strati informativi:

- numerazione degli isolati;
- perimetrazione delle frazioni e dei centri abitati;
- sezioni di censimento;
- viabilità esistente e di nuova realizzazione;
- onomastica esistente e di nuova approvazione;
- accessi esistenti e di nuova assegnazione;
- numerazione civica esistente e di nuova assegnazione.

4. Il Piano topografico comunale deve essere sottoposto all'esame e all'approvazione dell'Istituto Nazionale di Statistica e deve essere tenuto costantemente aggiornato dal Comune avendo cura di riportare su di esso le mutazioni dipendenti dallo sviluppo edilizio, da nuove opere pubbliche e simili.

Articolo 5 - Tutela della toponomastica storica

1. Il Comune di Staletti tutela la toponomastica storica del proprio territorio, prediligendo i toponimi dei catasti storici e quelli formatisi nella tradizione orale.

2. La denominazione delle nuove aree di circolazione testimonia l'evoluzione della società, legata a fatti, personaggi ed eventi sociali, culturali, politici e religiosi della storia cittadina, regionale, nazionale o internazionale.

3. La denominazione delle nuove aree di circolazione deve presentare, per quanto possibile, carattere di omogeneità per quartieri o aree del territorio caratteristiche.

TITOLO II – COMPETENZE E FUNZIONI IN MATERIA TOPONOMASTICA

Capo I – Organi politici: competenze esclusive

Articolo 6 - Funzioni e competenze del Sindaco

1. E' compito del Sindaco assicurare la regolare esecuzione degli adempimenti topografici ed ecografici - sotto la vigilanza del Prefetto - su direttive impartite dall'ISTAT.

Articolo 7 - Funzioni e competenze della Giunta comunale

1. Spetta alla Giunta comunale l'attribuzione e la variazione della denominazione dei luoghi e/o delle aree di circolazione e/o spazi assimilati, nonché la decisione circa le iscrizioni commemorative, le intitolazioni di strutture ed edifici, parchi, giardini ed aree assimilate, monumenti, lapidi, cippi e analoghi manufatti a ricordo - collocati in spazi ed aree pubbliche, ovvero private ad uso pubblico o comunque prospicienti le aree di circolazione - anche se apposti su edifici di proprietà privata e ad eccezione dei luoghi di culto e dei cimiteri.

Capo II – Commissione comunale per la Toponomastica

Articolo 8 - Insediamento, composizione e durata

1. La Commissione comunale per la Toponomastica - con funzioni consultive e propositive in materia di toponomastica e onomastica cittadina - è nominata dalla Giunta comunale dopo il suo insediamento e resta in carica per tutta la tornata amministrativa. Essa continua ad espletare i suoi compiti fino alla nomina della nuova Commissione da parte dell'Amministrazione subentrante.

2. E' costituita da numero 3 (tre) componenti e, precisamente:

- Sindaco o suo Consigliere delegato - con funzioni di Presidente;
- 2 (due) Consiglieri comunali - di cui 1 (uno) di minoranza.

Con lo stesso criterio si procede alla nomina dei componenti supplenti ed in caso di sostituzioni.

3. Non sono membri della Commissione coloro che - quali esperti in argomenti specifici - vengono all'occorrenza invitati dal Presidente della Commissione a partecipare a specifiche riunioni. L'individuazione delle suddette figure si basa su comprovata competenza professionale e/o particolare esperienza acquisita, incarichi istituzionali e/o chiara fama, in discipline quali storia, tradizioni e cultura locale, architettura, topografia locale, glottologia, archivistica e/o altri ambiti attinenti l'onomastica e/o la toponomastica e/o, comunque, in quanto esponenti di organismi e/o associazioni di particolare prestigio per la storia locale e regionale - anche in virtù della conoscenza integrata del territorio.

4. Il Responsabile *pro tempore* dell'articolazione comunale preposta alla gestione amministrativa della toponomastica (Ufficio Toponomastica) - o suo delegato - partecipa alle riunioni - senza diritto di voto - e assume funzioni di Segretario della Commissione stessa.

Articolo 9 – Funzioni e competenze

1. La Commissione esprime alla Giunta comunale parere obbligatorio - non vincolante - su proposte riguardanti:

- denominazioni di luoghi, aree di circolazione e/o spazi pubblici assimilati;
- iscrizioni commemorative, nonché intitolazioni di strutture ed edifici, parchi, giardini ed aree assimilate, monumenti, lapidi, cippi e analoghi manufatti a ricordo, la cui intitolazione spetti al Comune;
- modifiche all'onomastica esistente.

Articolo 10 - Funzionamento

1. La Commissione comunale per la Toponomastica è formalmente convocata su iniziativa del Presidente, il quale ne cura l'ordine del giorno.

2. Per la validità delle riunioni è necessaria la totalità dei suoi componenti effettivi.

3. Qualora un componente della Commissione rimanga assente a 3 (tre) riunioni consecutive, senza preventiva giustificazione, decade automaticamente dall'incarico.

4. Il parere della Commissione comunale per la Toponomastica è reso a maggioranza semplice, esclusi i casi specificatamente indicati dal presente Regolamento. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Il parere deve essere unanime per:

- nuove denominazioni e/o iscrizioni e/o intitolazioni su nominativi di persone decedute da meno di dieci anni;
- cambiamenti di denominazione e/o iscrizione e/o intitolazione;
- denominazioni e/o iscrizioni e/o intitolazioni rispetto alle quali siano state evidenziate difficoltà di pronuncia, di ortografia o di comprensione;
- casi di quasi omonimia con altre denominazioni e/o iscrizioni e/o intitolazioni esistenti sul territorio comunale.

6. Delle sedute della Commissione viene redatto dal Segretario un verbale che reca la sintesi puntuale - a cura del Presidente - di quanto espresso nel corso della discussione e riporta le decisioni relative ad ogni punto trattato all'ordine del giorno, nonché le opinioni e le dichiarazioni delle quali venga espressamente richiesta la verbalizzazione su istanza di qualche componente. Il verbale è di norma approvato nella seduta immediatamente successiva.

7. La Commissione provvede tempestivamente a trasmettere alla Giunta comunale quanto deliberato a fini consultivi e/o a fini propositivi. La Segreteria della Commissione è assicurata dal personale dell'articolazione comunale preposta alla gestione amministrativa della toponomastica (Ufficio Toponomastica).

8. La partecipazione alla Commissione comunale per la Toponomastica - a qualsiasi titolo - non dà diritto alla corresponsione di gettoni di presenza.

Capo III – Uffici comunali

Articolo 11 – Funzioni e competenze degli Uffici comunali

1. Agli uffici comunali - ognuno per le proprie competenze - così come delineate nel Piano delle funzioni e/o analogo e/o provvedimento assimilato - spettano gli adempimenti tecnico-amministrativi rivolti alle finalità di cui all'articolo 1 del presente Regolamento.

2. In particolare, per quanto concerne la cartografia di base relativa al Piano topografico comunale di cui all'articolo 4 del presente Regolamento – così come per ogni tipologia cartografica di base in materia - essa è aggiornata a cura degli uffici tecnici di stretta competenza - con la collaborazione ed il supporto degli altri uffici comunali di riferimento - necessitando, peraltro, detto piano di integrazione costante con le seguenti informazioni:

- tipo mappale dei fabbricati di nuova costruzione o modifica delle planimetrie;
- elaborati catastali con indicazione degli accessi esterni all'area edificata e alle singole unità immobiliari.

3. Copia aggiornata della suddetta cartografia è conservata a cura dell'articolazione comunale preposta alla gestione amministrativa della toponomastica (Ufficio Toponomastica).

4. Le attività di natura tecnica ed altre attività strumentali previste dal presente Regolamento possono essere affidate a soggetti esterni all'amministrazione, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 12 – Funzioni e competenze dell'Ufficio Toponomastica

1. Il Piano delle funzioni e/o analogo e/o provvedimento assimilato, in particolare, individua l'articolazione comunale preposta alla gestione amministrativa della toponomastica, a comprendere l'istruttoria e la formulazione delle proposte di deliberazione correlate a:

- denominazioni di luoghi, aree di circolazione e/o spazi pubblici assimilati;
- iscrizioni commemorative, nonché intitolazioni di strutture ed edifici, parchi, giardini ed aree assimilate, monumenti, lapidi, cippi e analoghi manufatti a ricordo, la cui intitolazione spetti al Comune;
- modifiche all'onomastica esistente,

nonché – oltre all'assistenza alla Commissione comunale per la Toponomastica - la formazione, tenuta e aggiornamento degli archivi della toponomastica - ossia dello Stradario e dell'Indirizzario, nonché del conseguente Registro certificato dello Stradario e dell'Indirizzario del Comune - assunti quali unica base fiduciaria dell'Ente, unitamente al rilascio di attestazioni/certificazioni di toponomastica.

2. L'Ufficio Toponomastica opera in collaborazione con tutti gli uffici – comunali e non - preposti ai fini dello scambio delle informazioni relativi alla gestione della toponomastica comunale. Le modalità di comunicazione tra gli uffici e la produzione di documentazione - ove possibile – devono prediligere i supporti digitali, la trasmissione telematica e/o modalità analoghe e/o tecnologicamente più avanzate, snelle ed integrate.

3. L'Ufficio Toponomastica informa tempestivamente i vari Settori e/o Uffici comunali circa i provvedimenti assunti dall'Amministrazione e/o comunque istruiti in materia dall'ufficio stesso, affinché ogni ufficio comunale interessato – secondo competenza – possa poi operare gli aggiornamenti e/o le variazioni del caso, provvedendo altresì a darne giusta informativa alla propria utenza di riferimento, così come statuito al successivo articolo 13 del presente Regolamento.

4. Ogni Settore e/o Ufficio comunale che predisponga atti e/o assuma provvedimenti che abbiano conseguenze toponomastiche - a sua volta - è tenuto ad informare con tempestività - anche preliminarmente - l'Ufficio Toponomastica, trasmettendo l'eventuale cartografia tecnica di riferimento aggiornata.

Capo IV – Pubblicità e rapporti con l'utenza

Articolo 13 – Comunicazioni esterne

1. L'Amministrazione comunale - ove le stesse non rappresentino meri adeguamenti alla sintassi standardizzata introdotta dall'ISTAT - divenuta esecutiva la correlata deliberazione - deve provvedere a

dare adeguata informazione in merito alle variazioni intervenute al riguardo dell'onomastica comunale - ivi compresa la numerazione civica - avvalendosi preferibilmente del sito internet istituzionale del Comune e/o ulteriormente a mezzo stampa e/o affissioni e/o altre più avanzate tecnologie, snelle ed integrate.

2. Al riguardo, ogni Ufficio - per quanto di competenza ed interesse, in relazione ai servizi resi e/o alla particolare materia trattata - modulandone peraltro le modalità in relazione al caso di specie - dovrà farsi carico di adeguata attività informativa presso la propria utenza di stretto riferimento, onde minimizzarne i disagi.

3. L'Ufficio Toponomastica - avvalendosi delle modalità di cui al comma 1 - curerà, in particolare, l'informativa massiva correlata alle variazioni conseguenti alle procedure periodiche - ordinarie (censimenti) e/o straordinarie - di revisione d'ufficio della toponomastica stessa, provvedendo altresì a comunicare dette variazioni agli enti fornitori di pubblici servizi, prestazioni sociali e sanitarie con l'ausilio di supporti digitali, trasmissioni telematiche e/o modalità analoghe e/o tecnologicamente più avanzate, snelle ed integrate.

4. Restano naturalmente a carico degli utenti stessi le comunicazioni inerenti dette variazioni ove involgano rapporti di carattere privato (utenze telefoniche, banche, assicurazioni, ecc.).

5. Poiché il Ministero degli Interni ha chiarito che - in caso di mutamento della toponomastica e/o della numerazione civica - non vi è in effetti alcuna variazione del luogo ove dimora abitualmente il cittadino, non viene attivata alcuna procedura anagrafica.

In caso di mutamento della toponomastica e/o della numerazione civica, pertanto, l'Ufficio Anagrafe si limiterà a trasmettere una comunicazione ai cittadini residenti ed a rilasciare idonea attestazione/certificazione (attualmente non soggetta all'imposta di bollo) per gli usi consentiti dalla legge.

Articolo 14 - Stradario comunale

1. Lo Stradario comunale - così come integrato dall'Indirizzario - a tenuta gestionale informatizzata, comprende le seguenti informazioni di base:

- *codice toponomastico*: identificativo ad uso informatico;
- *specie* dell'area di circolazione (in generale, le Denominazioni Urbanistiche Generali riconosciute come valide nel dizionario nazionale delle D.U.G., ad esempio: corso, largo, piazza, piazzale, piazzetta, salita, sentiero, strada, via, viale, vicolo, ecc.);
- *Denominazione Urbanistica Ufficiale* (D.U.F.);
- *riferimenti morfologici* (*inizio, fine, lunghezza, andamento, intersezioni con le principali aree di circolazione*);
- *numerazione civica*: estremi lato destro, estremi lato sinistro;
- *frazione*: entità appartenente ad un Comune, costituita da un'area del territorio comunale comprendente, di norma, un centro abitato, nonché nuclei abitati e case sparse (*località*) gravitanti sul centro;
- *sezione di censimento*: porzione di territorio comunale (unità territoriale minima di rilevazione) su cui sono effettuate le rilevazioni in occasione dei censimenti a comprendere aree di circolazione, con relativa numerazione civica, secondo istruzioni impartite dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT);

2. L'Amministrazione comunale rende disponibile, attraverso il proprio sito Internet, lo Stradario comunale - così come integrato dall'Indirizzario - aggiornato e consultabile gratuitamente.

Articolo 15 - Banche dati e anomalie della toponomastica cittadina

1. Chiunque riscontri situazioni di non corrispondenza fra lo Stradario comunale - così come integrato dall'Indirizzario - e la situazione sul territorio è tenuto a segnalarlo all'Ufficio Toponomastica che provvede ad accertarne l'effettiva sussistenza e - in caso di conferma - ad invitare gli uffici preposti, ciascuno per la propria competenza, a provvedere, apportando i correttivi del caso.

TITOLO III - PROCEDIMENTO IN MATERIA DI TOPONOMASTICA

Capo I – Linee generali

Articolo 16 - Area di circolazione

1. L'Amministrazione provvede alla denominazione di tutte le aree di circolazione, così come definite all'art. 3 comma 1 del presente Regolamento - anche se di proprietà privata - al fine di agevolare la regolare circolazione viaria e il controllo del territorio comunale.

2. La denominazione può essere omessa solo nel caso di strade private chiuse al pubblico ovvero con l'accesso fisicamente sbarrato. In caso di assenza di sbarramento, l'area deve essere comunque denominata ai sensi del presente Regolamento.

3. Per le ragioni di cui al precedente comma 1 del presente Regolamento, l'onomastica riferita a parchi, giardini ed aree assimilate, aiuole, pinete, monumenti, lapidi, isole, fiumi, laghi, porti, aeroporti, castelli, stazioni, punti panoramici o di qualsiasi altro luogo pubblico non riconducibile alle aree di circolazione non deve fare parte dello Stradario - ma, eventualmente, di una lista di luoghi di interesse (ad uso interno del Comune). Al contrario, vanno contemplate nello Stradario tutte le aree di circolazione interne a parchi, giardini ed aree assimilate che abbiano una propria denominazione.

4. Le nuove aree di circolazione create sul territorio comunale devono essere graficamente rappresentate nella cartografia comunale prima che ne venga stabilita la loro denominazione.

5. Ogni area di circolazione ha la propria numerazione civica.

6. L'iscrizione di un'area di circolazione privata nello Stradario del Comune ha mero valore dichiarativo e non costitutivo. L'attribuzione della denominazione non implica a nessun titolo la presa in carico da parte dell'Amministrazione della gestione o della proprietà dell'area di circolazione e risponde esclusivamente ad esigenze di interesse pubblico.

Articolo 17 - Criteri per le denominazioni/iscrizioni/intitolazioni

1. Nell'attribuzione - così come nell'eventuale adeguamento e/o variazione - delle denominazioni/iscrizioni/intitolazioni di cui al presente Regolamento, il Comune dovrà attenersi alle disposizioni normative vigenti e, in particolare, alle disposizioni ed alle regole tecniche di standardizzazione e normalizzazione impartite dall'ISTAT in materia.

2. Nessuna attribuzione, così come nessuna variazione delle denominazioni/iscrizioni/intitolazioni può essere proposta e/o deliberata in relazione a personaggi che non siano deceduti da almeno dieci anni. Tale disposto vale fatti salvi i casi di caduti in guerra o per causa nazionale e, naturalmente, ove non si tratti di monumenti, lapidi o ricordi situati nei cimiteri e/o comunque presenti all'interno di chiese e dedicati a dignitari ecclesiastici e/o a benefattori. E' tuttavia facoltà del Ministro degli Interni consentire - in casi eccezionali - deroghe al suddetto principio generale - previo dunque rilascio di specifica autorizzazione/nulla osta - quando ad esempio si tratti di persone che abbiano benemeritato della nazione.

3. Il Comune deve deliberare con denominazioni espresse in modo esteso, completo, distanziando le parole con un solo spazio e in caratteri maiuscoli. Inoltre, non devono essere presenti abbreviazioni, elementi puntati, segni di punteggiatura, ed accuratamente evitati errori di ortografia o refusi di battitura.

4. In linea generale, devono essere evitate le omonimie - anche quando riguardino aree di circolazione di tipo diverso (specie) - ed è preferibile non adottare toponimi che abbiano carattere di assonanza, al fine di evitare confusioni. Le omonimie con area di circolazione di tipo diverso (specie) già presenti sul territorio vengono salvaguardate al solo scopo di evitare ai residenti i disagi conseguenti a una ridenominazione.

5. La lunghezza massima della denominazione - di norma, e ove possibile - non dovrà eccedere i 24 (ventiquattro) caratteri, onde evitare e/o, comunque limitare al massimo "troncamenti" dell'indirizzo su documenti, quali carta d'identità e patente.

Articolo 18 - Modifica delle denominazioni/iscrizioni/intitolazioni

1. Qualora l'Amministrazione comunale intenda mutare denominazioni/iscrizioni/intitolazioni – e dunque adottare un atto deliberativo in tal senso - dovrà essere richiesta ed ottenuta preventivamente l'autorizzazione/nulla osta del Prefetto, il tutto a conclusione dell'istruttoria incidentale presso soprintendenze e/o altre articolazioni periferiche competenti in materia;

2. Gli archivi comunali – in particolare l'Anagrafe dei residenti – devono mantenere lo storico delle variazioni della toponomastica - incluse quelle di numerazione civica - da riportare nelle certificazioni ove richiesto.

Articolo 19 - Targhe

1. La denominazione di ogni area di circolazione deve essere indicata su targhe in materiale resistente che, facendo parte della segnaletica stradale, devono essere realizzate in conformità al Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada.

2. In caso di cambiamento di denominazione di un'area di circolazione deve essere indicata anche la precedente denominazione che va riportata sulle targhe di NOME-STRADA.

3. Sulle targhe sono ammesse abbreviazioni soltanto ove la lunghezza della denominazione ne comprometta la leggibilità.

4. All'apposizione materiale delle targhe – a cura dei competenti uffici tecnici comunali - provvede l'Amministrazione comunale.

Capo II – Procedimento amministrativo

Articolo 20 - Procedimento amministrativo: in generale

1. I procedimenti in materia di onomastica/toponomastica cittadina, concernenti pertanto:

- denominazioni di luoghi, aree di circolazione e/o spazi pubblici assimilati;
- iscrizioni commemorative, nonché intitolazioni di strutture ed edifici, parchi, giardini e aree assimilate, monumenti, lapidi, cippi e analoghi manufatti a ricordo, la cui intitolazione spetti al Comune;
- modifiche all'onomastica esistente,

adeguatamente motivati e documentati, sono attivati su istanza di parte o d'ufficio.

2. I procedimenti in materia si dipanano – in linea generale - come segue:

a) convocazione della Commissione per la Toponomastica comunale che esamina le proposte per l'attribuzione e/o la variazione inerenti, rispettivamente:

- denominazioni di luoghi, aree di circolazione e/o spazi pubblici assimilati;
- iscrizioni commemorative, nonché intitolazioni di strutture ed edifici, parchi, giardini e aree assimilate, monumenti, lapidi, cippi e analoghi manufatti a ricordo - la cui intitolazione spetti al Comune;

a) stesura della proposta di deliberazione alla Giunta comunale - che recepisce gli intendimenti della Commissione per la Toponomastica comunale (*nel provvedimento deliberativo deve essere menzionato il parere espresso dalla Commissione comunale per la Toponomastica e deve essere motivata l'eventuale decisione in difformità col parere medesimo*) - integrata con gli allegati elaborati e forniti dagli uffici tecnici comunali.

La proposta deve contenere – di massima ed in base al caso di specie - le seguenti informazioni:

- denominazioni di luoghi, aree di circolazione e/o spazi pubblici assimilati: *tipologia di intervento - ossia se si tratta di nuova denominazione, rettifica di denominazione esistente, rettifica o integrazione delle caratteristiche morfologiche dell'area di circolazione (prosecuzione, nuovo tratto di strada, ecc.); motivazioni dell'intervento e della scelta del toponimo; tipologia di area (DUG); denominazione; origine del toponimo; riferimenti morfologici (inizio, fine, andamento, intersezioni con le principali aree di circolazione); lunghezza; planimetria che la individui chiaramente sul territorio;*
- iscrizioni commemorative, nonché intitolazioni di strutture ed edifici, parchi, giardini e aree assimilate, monumenti, lapidi, cippi e analoghi manufatti a ricordo - la cui intitolazione spetti al

Comune: *tipologia e motivazione dell'iscrizione e/o dell'intitolazione; tipo di manufatto che verrà posto in opera, posizionamento e testo della iscrizione; autorizzazione scritta del proprietario del fabbricato o dell'area su cui sono previste le opere di installazione; autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria per gli immobili sottoposti a vincoli storico – paesaggistici; garanzia per la copertura finanziaria per la predisposizione e realizzazione delle opere;*

b) invio al Prefetto dell'atto di deliberazione approvato dalla Giunta, unitamente alla lettera di richiesta di autorizzazione e/o nulla osta;

c) esecutività dell'atto di deliberazione approvato dalla Giunta successivamente al rilascio dell'autorizzazione/nulla osta del Prefetto, il tutto a conclusione dell'istruttoria incidentale presso soprintendenze e/o altre articolazioni periferiche competenti in materia;

d) *(in caso di attribuzione e/o variazioni inerenti denominazioni di luoghi, aree di circolazione e/o spazi pubblici assimilati)* - aggiornamento dello Stradario comunale, previo adeguamento della cartografia ufficiale di base, con attribuzione del Codice toponomastico;

e) *(in caso di attribuzione e/o variazioni inerenti denominazioni di luoghi, aree di circolazione e/o spazi pubblici assimilati)* - assegnazione e/o revisione della numerazione civica esterna ed interna;

f) *(in caso di attribuzione e/o variazioni inerenti denominazioni di luoghi, aree di circolazione e/o spazi pubblici assimilati)* - aggiornamento dell'Indirizzario, previo adeguamento della cartografia ufficiale di base con la numerazione;

g) informativa:

- sul sito internet istituzionale del Comune e/o mediante stampa e/o affissioni e/o altre più avanzate tecnologie;

- ai vari settori del Comune ed agli enti di pubblica utilità;

- ai corrispondenti uffici tecnici del Comune per l'apposizione dei cartelli NOME-STRADA e targhette di numerazione civica.

Articolo 21 - Procedimento amministrativo ad istanza di parte

1. Ogni cittadino residente nel Comune di Staletti - ed ogni ente, associazione, società con sede nel territorio del Comune - può presentare al Sindaco una proposta inerente i procedimenti di cui all'articolo 20 comma 1 del presente Regolamento. Qualora la proposta sia presentata da persona fisica deve essere sottoscritta da almeno 20 cittadini che abbiano compiuto 18 anni e che siano residenti nel Comune di Staletti.

2. I componenti del Consiglio comunale, della Giunta comunale e della Commissione comunale per la Toponomastica possono presentare analoghe proposte in materia.

3. Le richieste possono avere carattere generico - ossia con la sola indicazione dell'onomastica/del toponimo - con facoltà al Comune di determinare l'oggetto della denominazione/iscrizione/intitolazione - oppure specifiche - con l'indicazione ulteriore dell'oggetto della denominazione/iscrizione/intitolazione.

4. Ogni proposta deve essere corredata da una relazione - che ne espliciti le ragioni - dalla biografia della persona di cui si chiede di onorare la memoria - se la proposta riguarda una persona fisica - e da altra eventuale documentazione (notizie storiche e/o geografiche del fatto, evento, luogo ecc.) comprovante le ragioni esposte nella relazione.

5. Le richieste pervenute sono esaminate nel termine di 90 giorni dalla presentazione. Nel caso di rinnovo della Commissione, il termine decorre dalla costituzione della Commissione.

6. La presentazione di richieste di denominazione non attribuisce nessun diritto al richiedente.

Articolo 22 – Iscrizioni e intitolazioni commemorative

1. Ove l'iscrizione commemorativa e/o l'intitolazione di strutture ed edifici, parchi, giardini ed aree assimilate, monumenti, lapidi, cippi e analoghi manufatti a ricordo - la cui intitolazione spetti al Comune - sia disposta:

- su iniziativa del Comune - la medesima si sviluppa a cura e spese del Comune stesso;
- su istanza di parte - la richiesta deve essere corredata da testo, fotografie e da progetto - che riporti eventualmente il luogo della proposta apposizione - e le caratteristiche della targa e/o iscrizione e/o opera (dimensioni e materiale).

Sono a cura e spese del richiedente – oltre ai costi del materiale e della posa in opera - acquisire altresì l'autorizzazione da parte della proprietà dell'immobile interessato e - nel caso in cui la posa di iscrizioni commemorative, intitolazioni e monumenti in generale riguardi un immobile vincolato - quella della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici e/o organismi analoghi. Si applicano, in ogni caso, le norme previste dal Regolamento edilizio vigente

Capo I – Revisioni d'ufficio

Articolo 23 - Oggetto e finalità

1. Nel quadro degli adempimenti periodici - ordinari (censimenti, ecc.) e/o straordinari - sempre nel rispetto delle modalità tecniche stabilite dall'ISTAT - il Comune provvede d'ufficio alla revisione dell'onomastica delle aree di circolazione e della numerazione civica, al fine di adeguarla alla situazione di fatto e/o riallinearla ai parametri posti dall'ISTAT stesso, avendo particolare riguardo ai cambiamenti di denominazioni, all'apertura di nuove strade, a nuove costruzioni, ampliamenti, demolizioni, ecc., a prescindere dal carattere abusivo degli immobili stessi.

Articolo 24 - Modalità

1. I procedimenti di revisione in materia toponomastica – il cui avvio è deliberato dalla Giunta comunale - nella loro generalità, implicano le seguenti fasi operative – sviluppate dagli uffici di stretta competenza ed affinità al riguardo dei singoli adempimenti previsti (uffici tecnici, viabilità ecc.) - a cura dell'Ufficio Toponomastica:

- revisione di tutta la viabilità comunale, con individuazione delle aree di circolazione e riporto sulla cartografia di base, verifica dei parametri caratteristici (lunghezza delle aree di circolazione, intersezioni, punti notevoli, ecc.), rettifica delle anomalie;
- assegnazione e/o adeguamento e/o variazione - con provvedimento di Giunta comunale, ai sensi del presente Regolamento - della denominazione, rispettivamente al riguardo delle nuove aree di circolazione e/o di quelle già intitolate;
- rilevamento - sul territorio e per ogni singola area di circolazione - dello stato e delle caratteristiche della numerazione esistente al fine di individuarne le anomalie e il tipo di intervento correttivo più consoni;
- assegnazione e/o adeguamento e/o variazione, ai sensi del presente Regolamento, della numerazione civica.

2. Le anomalie rilevate dovranno essere sanate cercando di ridurre al minimo i disagi per i cittadini.

3. È sempre possibile pianificare e/o comunque procedere ad interventi mirati al riordino della toponomastica e/o della numerazione civica di singole porzioni del territorio (frazioni, località, singole aree di circolazione, ecc.) e/o di un solo immobile, assegnando numeri seguiti da lettere e/o da altri esponenti.

TITOLO IV - NUMERAZIONE CIVICA

Articolo 25 - Criteri generali e obblighi dei proprietari degli edifici

1. Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, ordinata secondo la successione naturale dei numeri. La simbologia adottata è la numerazione araba, eventualmente integrata con una parte alfanumerica definita "esponente".

2. Non è possibile attribuire la numerazione civica ad aree di circolazione che non siano state ufficialmente denominate. Pertanto, la numerazione di tali aree fa provvisoriamente riferimento all'area di circolazione denominata più vicina, secondo la metodologia di attribuzione indicata dall'ISTAT e/o dal presente Regolamento. La numerazione civica della strada privata chiusa al pubblico e non denominata fa riferimento all'area di circolazione pubblica e/o aperta al pubblico più vicina.

3. L'Ufficio Toponomastica – in base a quanto comunicato dagli uffici tecnici di riferimento - attribuisce il numero civico emanando apposito provvedimento che dovrà essere comunicato al richiedente.

4. Il costo delle targhette riportanti i numeri civici è determinato periodicamente - a cura degli uffici deputati all'approvvigionamento del suddetto materiale - sulla base del prezzo pagato dal Comune per l'acquisto e la posa in opera delle targhette stesse. Il costo delle targhette – sia per i numeri civici esterni che per quelli interni – così come determinato - è posto a carico dei proprietari dei fabbricati.

5. I proprietari e/o gli amministratori degli edifici e dei fabbricati hanno l'obbligo di mantenere pulita e ben visibile la numerazione civica.

Articolo 26 - Tipologia di accessi soggetti a numerazione

1. Così come già indicato all'articolo 3 del presente Regolamento, la numerazione civica individua gli accessi esterni che immettono - direttamente o indirettamente - alle unità ecografiche semplici, ossia alle singole sedi di dimora o di lavoro, quali abitazioni (incluse le baracche, casupole e simili, adibite ad abitazione), esercizi commerciali, uffici, sedi di persone giuridiche, autorimesse, cantine, depositi, magazzini, ecc.:

- direttamente, quando l'accesso si apre sull'area di circolazione;
- indirettamente, quando l'accesso si apre su corti, cortili e scale interne.

2. L'assegnazione dei numeri civici è estesa anche ai passi carrai, alle aree recintate provviste di un accesso all'area di circolazione e a tutti gli accessi che da precedenti istruzioni ISTAT risultavano esserne esentati (fabbricati rurali abitati per brevi periodi dell'anno, chiese, monumenti, fienili, legnaie, stalle e simili).

3. Nel caso di un fabbricato dotato di più ingressi (due o più della stessa via, oppure due o più in vie diverse), è attribuito un numero per ogni accesso - principale e/o secondario e/o interno - sia esso pedonale che carraio.

4. I numeri interni corrispondono alle singole sedi di dimora o di lavoro a cui non si accede direttamente dall'esterno, ma da cortili o scale interne (unità ecografiche complesse).

Articolo 27 - Richiesta di attribuzione della numerazione civica

1. L'attribuzione della numerazione civica è insita nei procedimenti relativi agli atti abilitanti all'esecuzione delle opere edilizie ed all'avvio delle attività produttive.

2. L'assegnazione del numero civico è richiesta dal proprietario e può essere effettuata all'atto della presentazione della domanda di permesso di costruire e/o di segnalazione certificata di inizio attività e/o altro titolo abilitante - anche per l'avvio delle attività produttive - o non appena ultimata la costruzione del fabbricato e comunque prima che il fabbricato sia occupato e/o l'attività avviata.

3. La domanda è presentata anche da chi abita od opera in un fabbricato che non sia dotato di numero civico, inclusi i proprietari di edifici o locali che risultino privi di targhe.

4. Nella domanda devono essere riportati i dati utili all'individuazione dell'immobile: il riferimento alla via dove è situato, i dati catastali (foglio, mappale, particella ecc.) - deducibili dal permesso di costruire e/o di segnalazione certificata di inizio attività e/o altro titolo abilitante - anche per l'avvio delle attività produttive - la planimetria del fabbricato, con l'indicazione degli accessi esterni - diretti e indiretti - ed interni per i quali è richiesta l'assegnazione del numero, estremi e recapiti del richiedente e copia delle planimetrie che riportino il numero delle singole unità ecografiche.

Articolo 28 - Numerazione civica provvisoria

1. Nel caso di nuove costruzioni, l'Amministrazione attribuisce - previa domanda e all'inizio dei lavori, sulla base degli elaborati di progetto e della cartografia - ai fini delle attività di cantiere, i numeri civici provvisori, con lo scopo di individuare sul territorio il nuovo manufatto edilizio.

2. L'attribuzione del numero civico provvisorio comporta il rilascio di una o più targhette da posizionare su supporti temporanei visibili all'accesso al cantiere.

3. L'assegnazione definitiva avviene a conclusione dei lavori.

4. Al termine dei lavori - se i numeri civici sono confermati - l'Amministrazione provvede ad apporli secondo le modalità previste nel presente Regolamento; se non confermati, i numeri civici vengono rimossi a cura dell'Amministrazione che provvede a fornire i numeri civici definitivi, da mantenersi sempre a cura e spese del proprietario stesso.

Articolo 29 - Modalità di attribuzione della numerazione civica

1. La numerazione civica è attribuita secondo le seguenti linee generali, fatto salvo ogni più opportuno rimando alle disposizioni ISTAT:

a) quanto alla *numerazione civica esterna*

- in aree di circolazione a sviluppo lineare (vie, viale, vicolo, salita, ecc.) la numerazione inizia dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante, assegnando i numeri dispari a sinistra e i pari a destra;

- in aree di circolazione a sviluppo poligonale (piazza, largo, ecc.) la numerazione è progressiva e inizia a sinistra di chi entra nella piazza dalla via principale; nel caso in cui questa attraversi la piazza, la numerazione inizia a sinistra di chi vi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via stessa;

- per le brevi rientranze di tratti viari o per corti che non costituiscano una distinta area di circolazione o per strade private chiuse al pubblico, si procede nella numerazione seguendo il senso di percorrenza della strada;

- non è attribuita numerazione civica alle unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, studi, ambulatori medici, negozi, laboratori, magazzini, ecc.) ai quali si acceda solo attraverso atri o scale interne e non siano accessibili dall'esterno.

b) quanto alla *numerazione civica interna*

- quando un fabbricato - con unico accesso sulla strada - è composto da diverse unità immobiliari, deve avere un solo numero civico esterno e tanti numeri interni quante sono le unità immobiliari in esso comprese.

- il numero interno può essere contraddistinto da numeri romani, lettere alfabetiche, numeri arabi.

- la numerazione interna del fabbricato deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto, da sinistra verso destra, o comunque, nel verso della salita della scala.

- la numerazione interna di un cortile deve essere ordinata progressivamente da sinistra verso destra per chi entra nel cortile.

TITOLO V - COSTI, SANZIONI E VIGILANZA

Articolo 30 - Costi per la toponomastica

1. L'Amministrazione comunale - fatto salvo quanto espressamente posto a carico dell'utenza di riferimento - garantisce nel proprio bilancio idonee risorse per far fronte alle esigenze connesse alle attività previste nel presente Regolamento, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lo studio della cartografia di base, rilevazioni e revisioni varie, informatizzazione del servizio finalizzata ad interfaccia e parametri S.I.T., ecc.

Articolo 31 - Divieti e sanzioni

1. E' fatto divieto a chiunque - se non previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale - di attribuire, porre in opera, togliere, spostare le tabelle della segnaletica stradale e le targhe della numerazione civica esterna ed interna, così come di adottare numerazioni esterne ed interne in difformità alle indicazioni previste dal presente Regolamento.

2. Nel caso in cui si rendesse necessario lo spostamento delle targhe viarie e/o di quelle relative alla numerazione civica, gli interessati dovranno farne immediata richiesta al Comune che - tramite gli uffici di stretta competenza e riferimento (tecnici, manutentivi, viabilità, ecc.) - informato l'Ufficio Toponomastica - predisporrà le procedure necessarie a tale spostamento.

3. E' fatto divieto a chiunque di manomettere, danneggiare, sporcare le tabelle della segnaletica stradale e le targhe della numerazione civica esterna ed interna.

4. Chi effettua vigilanza sul territorio - qualora venga a conoscenza dell'avvenuta violazione - provvede alle segnalazioni e alle comunicazioni necessarie al fine di disporre la rimessa in pristino con spese a carico dei trasgressori, nonché all'irrogazione delle eventuali sanzioni.

5. Le violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, maggiorate della spesa per l'eventuale rimessa in pristino delle opere.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32 - Tutela dei dati personali


1. Il Comune garantisce - nelle forme ritenute più idonee - che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel pieno rispetto di diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali" ss.mm.ii.

Articolo 33 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento:

- entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione;
- è reso pubblico mediante affissione di apposito avviso all'Albo pretorio on line del Comune e nei consueti luoghi pubblici di affissione.

3. Copia del presente Regolamento è depositata presso l'Ufficio Segreteria, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione o estrarne copia.



COMUNE DI STALETTI'


PROV. DI CATANZARO

Parere su Proposta di Deliberazione
del Responsabile dell'Area Amministrativa

Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/00 sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto:

Regolamento per la Toponomastica Comunale. Esame ed approvazione.

Circa la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/00 sulla proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere: **favorevole.**



Il Responsabile del Settore
F.to ~~Dotessa~~ Paola Grande



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Salvatore Grillone

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Luciano Pittelli



REFERATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'
(Art. 124 comma 1, art. 125 ed art. 134 comma 4° del
T.U. di cui al D. Lgs 18.08.2000, n° 267)

La sottoscritta Responsabile del Servizio Amministrativo, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, a norma dell'art. 124 comma 1 del T.U. di cui al D. Lgs 18.08.2000, n. 267, è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune in data odierna, per restarvi per 15 giorni consecutivi .

Staletti, 8/8/2019

La Responsabile del Servizio
F.to Paola Grande

La sottoscritta Responsabile del Servizio Amministrativo, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____

- perché sono trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.
- perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Staletti,

La Responsabile del Servizio
F.to Paola Grande

E' copia conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo d'ufficio.

Staletti, 8/8/2019



Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Paola Grande

